

MILANO, 15 APRILE 2021

Spettabile  
Clientela

**OGGETTO: LA NASPI DOPO IL DECRETO SOSTEGNI-ALLEGHIAMO MESSAGGIO INPS N. 1275 DEL 25 MARZO 2021.**

**Ci preme sottolineare che: per le nuove prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego – NASpl concesse dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 non si applica il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. E' la semplificazione contenuta nel decreto Sostegni sulla quale l'INPS è intervenuto a fornire i primi chiarimenti con il messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021. Inoltre a chi non percepisce più la NASpl il legislatore riconosce tre quote di Reddito di emergenza (REM) per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.**

**Ci preme sottolineare che: il decreto Sostegni semplifica, fino al 31 dicembre 2021, i requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione NASpl. In particolare, l'art. 16 del [decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#) dispone che per le nuove prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego – NASpl concesse dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021 non si applica il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015 (comma 1).**

Analizziamo le semplificazioni del decreto Sostegni con riguardo alla prestazione NASpl, sulle quali l'INPS è intervenuto recentemente con il [messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021](#) con il

quale ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette prestazioni e rinviato ad una prossima circolare attuativa per maggiori dettagli. **Requisiti per la NASpl**

L'art. 3, comma 1, del richiamato D.Lgs. n. 22/2015 riconosce l'indennità mensile di disoccupazione – NASpl ai lavoratori dipendenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) abbiano perso involontariamente la propria occupazione;
- 2) siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
  - stato di disoccupazione (lett. a));
  - almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. b));
  - 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. c)).

## Semplificazioni del decreto Sostegni

L'art. 16 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 libera la corresponsione della NASpl dalla sussistenza dal requisito, relativo alle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, come sottolinea l'INPS nel messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021 l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

### Ma vediamo adesso di ricordare i tratti salienti della NASPI

La NASpl è l'indennità mensile di disoccupazione che offre un sostegno economico ai disoccupati.

L'agevolazione è erogata e gestita dall'Inps. I beneficiari ricevono una **somma di denaro** il cui **importo** massimo viene **rivalutato** su base annuale.

Il **Decreto Sostegni** ha introdotto delle **novità** nei **requisiti** per richiedere l'indennità.

Di seguito, tutte le informazioni sulla NASpl Inps 2021. Facciamo chiarezza su chi può richiederla, requisiti richiesti, a quanto ammonta, importo per 2021 e come fare domanda.

### NOVITA' NASPI 2021

Il **Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41**, cioè il c.d. **Decreto Sostegni**, introduce una **novità importante** per i requisiti NASpl. A partire **dal 23 marzo**, data di entrata in vigore del decreto, e fino **al 31 dicembre 2021**, **non è più necessario** aver lavorato per almeno 30 giornate nell'anno precedente per accedere all'indennità di disoccupazione.

'NASpl' significa **'Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego'**. Si tratta sostanzialmente di un **aiuto economico** (sostegno al reddito) **mensile** che viene dato alle persone che hanno perso il lavoro. Spetta, in particolare, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto **involontariamente** la propria occupazione.

La NASpl è stata istituita dal **Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22**, pubblicato sulla GU Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in

vigore il 7 marzo 2015. Ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

La NASpl viene **erogata su domanda**. Cosa significa? I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono fare richiesta per accedere al contributo economico.

## **NASPI IN CASO DI LICENZIAMENTO CON ACCORDO COLLETTIVO**

In base a quanto previsto articolo 14, comma 3, del **Decreto Agosto** (Decreto-Legge n. 104 del 2020), in deroga a quanto previsto dalla normativa NASpl in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l'indennità di disoccupazione può essere concessa anche nel caso di **accordo collettivo aziendale** che prevede un **incentivo** alla **risoluzione** del rapporto di lavoro. L'accordo deve essere stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'Inps, attraverso il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, ha chiarito che per considerare valido l'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono sufficienti la sottoscrizione anche di una sola organizzazione sindacale e l'adesione del lavoratore.



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965  
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

**Misura per il 2021:** La NASpl viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS. Per il 2021 ([circolare n. 7 del 21 gennaio 2021](#)) la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari a 1.227,55 euro. L'importo massimo mensile, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40 euro. La prestazione spetta su domanda che va presentata telematicamente all'INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione. **Gli altri interventi emergenziali per i percettori NASpl** Il decreto Sostegni è solo l'ultimo provvedimento in ordine di tempo a prevedere interventi di sostegno al reddito per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Precedentemente, il Cura Italia (D.L. n. 18/2020): all'articolo 33, aveva esteso di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpl, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; all'articolo 40, commi 1 e 1-bis, aveva sospeso per due mesi, dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpl dagli articoli 7 e 15 del D.Lgs. 22/2015 (che condizionano l'erogazione delle indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti). Il decreto Rilancio (articolo 92 del D.L. 34/2020) e il decreto Agosto dopo (articolo 5 del D.L. 104/2020) hanno prorogato di due mesi la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpl terminate rispettivamente nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 e tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

5

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

**CALCOLO NASPI:** Come si calcola l'indennità di disoccupazione? La NASpl viene calcolata sulla base della **retribuzione media mensile imponibile** ai fini previdenziali degli ultimi **4 anni**, **divisa** per il totale delle **settimane** di **contribuzione** e **moltiplicata** per il **coefficiente numerico 4,33**.

Se l'importo che risulta da questo calcolo è inferiore a 1.227,55 Euro, che è l'importo di riferimento per il 2021, il lavoratore ha diritto da una indennità NASpl pari al 75% della retribuzione media mensile. Se, invece, è superiore, la prestazione viene calcolata sommando al 75% il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.227,55 Euro. Il contributo economico percepito dai beneficiari della NASpl non può comunque superare i 1.335,40 Euro mensili e viene ridotto del 3% al mese a partire dal quarto mese di erogazione in poi.

Dunque, ricapitolando, per il calcolo NASpl si può fare riferimento alle **seguenti formule**:

- $(\text{retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni} / \text{settimane di contribuzione}) \times 4,33 = o < 1.227,55 \text{ Euro} - \text{NASpl} = 75\%$ ;
- $(\text{retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni} / \text{settimane di contribuzione}) \times 4,33 > 1.227,55 \text{ Euro} - \text{NASpl} = 75\% + 25\% (\text{retribuzione media mensile} - 1.227,55)$ .

## TABELLA NASPI 2021 CALCOLO

Di seguito uno schema dettagliato sulle modalità di calcolo e misura della NASpl (importi riferiti al 2020, che sono uguali agli importi 2021):

<b>Base di calcolo</b>	Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, inclusi gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale, e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.	
<b>Settimane</b>	Ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.	
<b>Valore giornaliero</b>	Nelle ipotesi di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell'indennità è determinato utilizzando il divisore 30.	
<b>Valore mensile</b>	Retribuzione mensile = o < a 1.227,55 € mensili (per il 2020)	Indennità mensile pari al 75% della retribuzione.
	Retribuzione mensile > a 1.227,55 € mensili (per il 2020)	Indennità mensile pari al 75% della retribuzione + il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.227,55 €.
<b>Massimale</b>	L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo di 1.335,40 € (per il 2020).	
<b>Riduzioni</b>	La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).	

## NASPI 2021 DURATA DELLA PRESTAZIONE

Ogni quanto viene erogato l'aiuto economico e per quanto tempo? La NASpl è corrisposta **mensilmente**, per un numero di settimane pari alla **metà** delle **settimane** di **contribuzione** degli **ultimi 4 anni**, fino ad un **massimo** di **24 mesi**, ovvero 2 anni.

Non sono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

### **Operativamente:**

- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione;
- ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono esclusi i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpl poiché non hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

## NASPI DECORRENZA

A partire da quando si può ricevere l'indennità? La NASpl spetta al lavoratore a partire **dall'ottavo giorno successivo** alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno, oppure dal **primo giorno**



**successivo** alla **data** di **presentazione** della domanda se inviata successivamente all'ottavo giorno ed entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente.

Criteri particolari valgono però in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro / malattia professionale o mancato preavviso, licenziamento per giusta causa, contenzioso. Occorre anche tener presenti gli effetti sospensivi sulla prestazione degli eventi di malattia e maternità che possano insorgere a prestazione NASpl già in corso. Per tutti i dettagli si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

## **INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA'**

Il lavoratore avente diritto alla NASpl può richiedere la **liquidazione anticipata** in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'**avvio** di un'**attività lavorativa autonoma** o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. L'incentivo non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

**Come richiedere l'incentivo all'autoimprenditorialità?** Il lavoratore interessato deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica **entro 90 giorni** dalla data di inizio dell'attività. In alternativa, se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965

SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

indennità di disoccupazione NASpl. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare.

Abbiamo sottolineato alcuni degli aspetti della Naspi, ci sarebbero ancora tante cose da scrivere, ma non vogliamo compromettere l'attenzione di chi ci legge. Pertanto, ci fermiamo qui. Torneremo sull'argomento, prossimamente. Buona giornata.

CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

10

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015